



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

Servizio Affari Generali e Attività Negoziali

DISCIPLINARE DI GARA

DISCIPLINARE DI GARA PER L'APPALTO AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI MOBILITÀ CICLABILE ARTICOLATA IN 4 ITINERARI - CIG: 33857655A9 CUP: C81B11000370007

Si rende noto che la procedura di gara di cui sopra si terrà presso la sede comunale di via Vittorio Veneto 2, Quarrata (II piano) il giorno

11 Novembre 2011 alle ore 10.00

con procedura aperta (art. 3, comma 37, D. Lgs. 163/2006) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D. Lgs. 163/2006, e con esclusione di offerte in aumento.

SVOLGIMENTO DELLA GARA:

Nella data di cui sopra si procederà:

- 1) In seduta pubblica, all'esame della regolarità della presentazione dei plichi e della documentazione richiesta e inserita nella busta "Documentazione Amministrativa"; al termine, alla conseguente individuazione dei concorrenti ammessi al prosieguo e al sorteggio del 10% delle imprese partecipanti per la verifica dei requisiti speciali dichiarati. Avvalendosi della facoltà di cui all'art. 38 della L.R.T. 38/2007 e ss.mm., la verifica sul possesso dei requisiti dichiarati avverrà al termine della procedura di gara dopo l'aggiudicazione provvisoria. In seduta pubblica si procederà all'apertura delle buste contenenti gli elementi qualitativi e a dare pubblica lettura del titolo degli atti ivi contenuti (conformemente a sentenza Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 13/2011);
- 2) In seduta riservata, la commissione di gara procederà all'esame dei progetti ed in particolare a quanto contenuto nella busta B "Elementi qualitativi";
- 3) In seduta pubblica, successivamente, si darà lettura del punteggio attribuito dalla commissione agli elementi qualitativi valutati in seduta riservata; si procederà all'apertura della busta contenente gli elementi quantitativi, busta C, e ad attribuire il punteggio, nonché all'eventuale calcolo della soglia di anomalia secondo quanto previsto dall'art. 86 comma 2 del Codice dei Contratti; in caso di anomalia dell'offerta la seduta verrà sospesa per le valutazioni del caso; in seduta pubblica verrà poi dichiarata l'aggiudicazione provvisoria.

La Commissione di Gara potrà, a suo insindacabile giudizio, rinviare una o più fasi dei lavori a date successive. Resta inteso che verranno comunicate le date delle sedute pubbliche mediante pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione. Si invitano pertanto le imprese a controllare periodicamente il profilo committente.

Resta altresì inteso che, a seconda del numero di concorrenti, la Commissione di Gara potrà terminare tutte le fasi sopra descritte in un'unica seduta.

La Commissione di Gara si riserva di chiedere eventuali chiarimenti e/o giustificazioni in merito alla documentazione di gara presentata, sia a mezzo fax che a mezzo posta elettronica. **Si invitano le ditte partecipanti ad indicare il loro numero di fax e indirizzo di posta elettronica.**

Ai fini di cui sopra, qualora il concorrente non indichi un numero di fax e/o indirizzo di posta elettronica, tali richieste verranno effettuate tramite servizio postale e i termini perentori eventualmente concessi decorreranno dall'invio e non dalla ricezione delle richieste predette: l'Amministrazione non assumerà responsabilità alcuna per eventuali ritardi/disguidi postali.

Per le comunicazioni di cui all'art. 79 del Codice dei Contratti vedere paragrafo "Direttiva Ricorsi. Elezione di domicilio".

L'importo complessivo dell'opera: lavori con corrispettivo a corpo e misura per **€ 2.971.512,78**, (diconsi euro duemilioninovecentosettantunocinquecentododici/78) IVA esclusa, di cui € 60.000,00 per oneri di sicurezza non

soggetti a ribasso. Importo a base di gara soggetto a ribasso: € 2.911.512,78 (euro duemilioninovecentoundici-cinquecentododici/78). Si rende noto che la validazione del progetto, ai sensi dell'art. 55 del DPR 207/2010, è stata eseguita dal RUP arch. Nadia Bellomo in data 29/09/2011.

Si fa altresì presente che ai sensi dell'art. 81 comma 3bis del D.Lgs. 163/2006, il concorrente dovrà indicare, unitamente all'offerta economica, l'incidenza percentuale del costo della manodopera che si intende utilizzare per l'esecuzione dell'appalto valutata sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni rappresentative sul piano nazionale. Per maggiori informazioni si veda il paragrafo dell'Offerta Economica.

* * * * *

Per essere ammessa a partecipare alla predetta gara, Codesta Impresa dovrà far pervenire a questo Comune - Ufficio Protocollo - **entro le ore 12,00 del giorno 9 Novembre 2011 in plico chiuso** (sigillato a ceralacca, nastro adesivo o con altre modalità) e **controfirmato sui lembi di chiusura**, i documenti appresso indicati. Oltre detto termine non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. Il recapito del plico contenente i documenti di gara e l'offerta rimarrà ad esclusivo rischio del mittente.

Sul plico, indirizzato al Sindaco del Comune di Quarrata, via Vittorio Veneto n. 2, 51039 - Quarrata (PT), deve essere riportato l'oggetto dell'appalto **"Gara per la realizzazione di piste ciclabili - NON APRIRE"** e il nominativo del mittente, a pena di esclusione. In caso di RTI/consorzio ancora da costituire occorre l'indicazione di TUTTE le imprese costituenti il raggruppamento.

Copia del Capitolato Speciale d'Appalto, del bando di gara, del disciplinare di gara e dei fac simile, nonché degli elaborati progettuali sono liberamente consultabili e scaricabili dal sito internet dell'amministrazione comunale all'indirizzo www.comune.quarrata.pt.it, alla pagina "Elenco Gare e Appalti" - "Gare in corso". Non si effettua servizio fax.

Allo stesso indirizzo internet sarà possibile leggere i chiarimenti eventualmente richiesti, o altre informazioni riguardanti la gara. Si precisa che i chiarimenti potranno essere richiesti fino a 3 giorni prima la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La busta al suo interno dovrà contenere i plichi sotto elencati a loro volta sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, a pena di esclusione, riportanti le seguenti diciture:

- **BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
- **BUSTA B - ELEMENTI QUALITATIVI**
- **BUSTA C - ELEMENTI QUANTITATIVI**

Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta. E' ammesso l'invio entro i termini di scadenza di una seconda offerta sostitutiva della prima.

DOCUMENTI DA PRODURRE

BUSTA A - "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

ART. 1) Istanza di ammissione alla gara con l'elezione di domicilio (vedere paragrafo "Direttiva Ricorsi. Elezione di domicilio"), in bollo da € 14,62, redatta secondo il fac simile **allegato 1** e sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore (a pena di esclusione).

Si rende noto che qualora gli atti di gara vengano sottoscritti da un procuratore, occorrerà presentare originale o copia conforme della procura stessa. Potrà essere presentata anche una fotocopia della procura con dichiarazione di conformità all'originale, o dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante, fermo restando che in caso di aggiudicazione dovrà essere presentata, entro il termine perentorio che verrà comunicato, l'originale o la copia conforme. Laddove il potere di rappresentanza risulti dal certificato della CCIAA, in luogo della documentazione richiesta, potrà essere presentata copia del predetto certificato.

In caso di raggruppamenti ancora da costituire, la predetta istanza/dichiarazione dovrà essere presentata da TUTTE le imprese costituenti il raggruppamento stesso.

ART. 2) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa con allegata fotocopia del documento di identità (a pena di esclusione), dal quale risulti il possesso di tutti i requisiti richiesti sotto per la partecipazione alla procedura (vedere i diversi allegati predisposti dall'amministrazione). Si invitano le imprese a leggere con attenzione e a compilare i fac simili in ogni parte eventualmente cancellando le parti che non interessano e/o aggiungendo separata documentazione laddove necessario; l'utilizzo dei fac simili non è obbligatorio, fermo restando la necessità di rendere tutte le dichiarazioni richieste.

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura le imprese di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006 in possesso dei seguenti requisiti:

❖ **requisiti generali** ed in particolare:

A) requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;

❖ **requisiti speciali:**

B) Categorie e classifiche: i lavori oggetto del presente appalto sono riconducibili alle seguenti Categorie e Classifiche:

Lavorazioni	Categoria ex allegato A D.P.R. n. 34/2000		Euro	Incidenza %	Declaratoria
Opere stradali	Prevalente	OG 3 class. IV	€ 1.427.350,46	48,05	Prevalente
Opere fluviali di difesa e sistemazione idraulica	Scorporabile/ Subappaltabile	OG 8 class. III	€ 1.078.860,36	36,30	Scorporabili
Impianto di illuminazione	Scorporabile/ Subappaltabile	OG 10 class. II	€ 465.301,95	15,65	

Ai fini della partecipazione alla presente gara si precisa che:

- possono partecipare alla gara i soggetti in possesso di attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria prevalente **OG3** per la **classifica V** (importo di € 5.164.569,00); ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DPR 34/2000 sono ammesse a partecipare anche le imprese in possesso della **classifica IV** (importo di € 2.582.284,00) godendo del beneficio del quinto;
- le lavorazioni di cui alle **categorie OG8 e OG10, categorie a classificazione obbligatoria**, sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa qualificazione, oppure dovranno essere subappaltate (subappalto qualificatorio), ovvero concorrere in RTI o in avvalimento.

La qualificazione potrà aver luogo:

- con il possesso dell'attestazione nella categoria prevalente (**OG3**) per classifica adeguata all'importo delle lavorazioni di cui alla categoria prevalente e di cui alle categorie scorporabili (**IV** usufruendo del beneficio del quinto ex art. 3 comma 2 del DPR 34/2000) ai sensi dell'art. 92 comma 1 del DPR 207/2010; in questo caso, a pena di esclusione, dovrà essere dichiarato il subappalto per i lavori della categoria **OG8 e OG10**. Si precisa che i lavori delle categorie scorporabili sono subappaltabili al 100%;
- con il possesso di attestazione per ciascuna delle categorie **OG3 IV, OG8 III e OG10 II;**
- mediante associazione temporanea di tipo orizzontale, verticale o misto, secondo le vigenti disposizioni di legge;
- mediante avvalimento, come previsto dalla legge;
- per le imprese straniere che dimostrino il possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara per la qualificazione delle imprese italiane con riferimento alle lavorazioni e relative classifiche.

In relazione alle disposizioni dell'art. 4 del DPR 34/2000, e art. 63 comma 1 del DPR 207/2010, laddove il concorrente sia in possesso della III (o superiore), occorre che il medesimo, a pena di esclusione, sia in possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000.

I requisiti e le dichiarazioni obbligatorie, da considerarsi tutte a pena di esclusione salvo diversa ed espressa indicazione, per la partecipazione alla procedura di gara sono:¹

- a) di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) che nei confronti del legale rappresentante né di altro amministratore dotato di potere di rappresentanza, né dei direttori tecnici, né dei soci o socio unico persona fisica o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 575/1965; si fa presente che l'art. 10 della legge 575/1965 prevede il divieto di stipulare contratti di appalto con la Pubblica Amministrazione dei soggetti che sono stati condannati con sentenza anche **non passata in giudicato ma confermata in grado di appello** per alcuni reati particolarmente gravi (ad esempio associazione a delinquere, sequestro di persona etc.); si veda l'art. 4 del presente disciplinare;

¹ Controllare e aggiornare sulla base del nuovo articolo 38

c) indicazione di **TUTTE** le sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna, patteggiamenti, compreso anche i provvedimenti di condanna con il beneficio della non menzione, e quant'altro a carico del legale rappresentante, di tutti gli amministratori dotati di potere di rappresentanza, dei direttori tecnici, dei soci o del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza nelle società con meno di 4 soci. In caso di provvedimenti penali esistenti, occorrerà procedere ad una breve descrizione del fatto costituente reato, oppure allegare fotocopia semplice della sentenza, dalla quale la Commissione possa evincere esattamente quello che è successo in modo da fare le opportune valutazioni.

Si legga con attenzione quanto scritto a pag. 5 del presente disciplinare;

d) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare, il socio, l'amministratore munito dei poteri di rappresentanza né il direttore tecnico, né di alcuno dei soggetti indicati dall'art.4 del presente disciplinare (soggetti obbligati a rendere le dichiarazioni di cui all'art.38 comma 1 lett. b) e c)) oppure che si è verificata una sostituzione o cessazione ed in questo caso dovranno essere indicati i nomi e le qualifiche e dovrà essere resa la dichiarazione circa l'eventuale condanna ad uno dei reati di cui alla lettera c); se il soggetto cessato dalla carica è stato condannato per un reato che incide sulla moralità professionale, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare le misure attestanti la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;

e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della L. 19.03.1990 n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

f) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio;

g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da questa amministrazione, e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale accertato con qualsiasi mezzo da questa stazione appaltante;

h) di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o di quella dello Stato di appartenenza; si legga con attenzione quanto scritto a pag. 5 del presente disciplinare;

i) non aver reso false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, come risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

l) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza;

m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

n) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36bis comma 1 del D.L. 223/2006 convertito in legge 248/2006;

o) non aver reso false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA risultanti dal casellario informatico;

p) con riferimento a tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica, che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo (articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991), non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa);

q) di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 cc o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla medesima gara, oppure di trovarsi in una situazione di controllo o in una situazione anche di fatto indicando l'impresa, ma di aver formulato autonomamente l'offerta. Si legga attentamente il paragrafo "Situazione di controllo ex art. 2359;

r) di essere pienamente a conoscenza e consapevole delle conseguenze in caso di false dichiarazioni;

s) di aver preso visione e di accettare integralmente e senza riserva alcuna il bando di gara, il disciplinare di gara nonché il capitolato speciale d'appalto e gli elaborati progettuali;

t) di aver preso visione e conoscenza di tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta ed in particolare sullo stato dei luoghi;

u) di applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge l'appalto;

v) estremi di iscrizione alla Camera di Commercio, con indicazione dell'oggetto sociale attinente all'appalto

(dichiarazione facoltativa);

v bis) per imprese di altri Stati dell'Unione Europea, che l'impresa è iscritta presso i registri professionali o commerciali dello stato di provenienza e che in particolare le iscrizioni e la specifica attività di impresa sono afferenti all'oggetto della gara (dichiarazione facoltativa);

v ter) elenco dei soggetti che in base al proprio Statuto o atto costitutivo hanno il potere di rappresentanza (dichiarazione facoltativa);

z) solo per le cooperative: iscrizione Albo delle società cooperative di cui al DM 23/6/2004;

aa) solo per i consorzi di cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane di cui alla lett. b) dell'art. 34 del D. Lgs. 163/2006: indicazione di quelle che eseguiranno concretamente i lavori;

aa bis) solo per i consorzi stabili di cui alla lett c) dell'art. 34 del D. Lgs. 163/2006: eventuale indicazione dell'impresa che eseguirà il lavoro;

aa ter) solo per i RTI e per i consorzi di concorrenti ex art. 2602 CC di cui alla lett. d) e e) dell'art. 34 del D. Lgs. 163/2006: specificazione dell'impresa capogruppo e delle mandanti, nonché dell'impegno a costituire formalmente il raggruppamento in caso di aggiudicazione; indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento; per maggiori informazioni si veda infra;

bb) possesso delle attestazioni SOA per categorie e classifiche adeguate secondo la normativa vigente (si veda quanto descritto sopra);

cc) possesso della certificazione di qualità (per chi possiede la classifica III, e/o per godere del beneficio della riduzione della cauzione);

ee) dichiarazione di subappalto. Attenzione a quanto specificato per le categorie a qualificazione obbligatoria di cui sopra.

Si invitano i concorrenti a rendere le dichiarazioni richieste in modo completo e veritiero. In particolare:

- a) per quanto riguarda i requisiti di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) e c), e comma 2, del Codice dei Contratti, la valutazione sull'incidenza dei reati eventualmente commessi sulla moralità professionale è di competenza **ESCLUSIVA** della stazione appaltante. Ciò significa che non residua in capo al concorrente nessun margine di discrezionalità in ordine alla valutazione del requisito. Quindi conformemente all'art. 38 comma 2 del Codice dei Contratti, vista la giurisprudenza che si è creata sul punto, **è fatto obbligo ai concorrenti, a pena di esclusione, indicare TUTTI i provvedimenti penali a loro ascritti (compresi quelli che godono del beneficio della non menzione), senza che l'impresa compia nessuna valutazione in ordine alla tipologia di reato.** Si specifica inoltre che dovranno essere dichiarati tutti quei provvedimenti di condanna per i quali non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p., o comunque per i quali non sia stata necessariamente dichiarata la formale estinzione del reato con specifico provvedimento concessorio della competente Autorità Giudiziaria. Quindi si potranno omettere solo: **a)** reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione (provvedimento espresso del Giudice); **b)** reati dichiarati con provvedimento espresso del giudice estinti dopo la condanna; **c)** reati depenalizzati; **d)** reati per i quali sia intervenuta la revoca della condanna. **Resta quindi inteso che la mancata indicazione di una qualsiasi tipologia di reato, poi accertata dall'Amministrazione in sede di verifica dei requisiti, a prescindere dalla sua valutazione e quindi dall'incidenza sulla moralità professionale dell'imprenditore, non potrà che comportare l'esclusione dalla gara per violazione della lex specialis.** In questo modo si vuole consentire che la valutazione dei requisiti sia fatta dalla commissione di gara ex ante rispetto alla valutazione dell'offerta (in modo che sia la più possibile imparziale), e che la stessa valutazione sia effettuata in seduta pubblica (a garanzia della massima trasparenza). Si raccomanda quindi la massima attenzione alle dichiarazioni rese. Questo obbligo è attenuato solo con riferimento ai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando;
- b) per quanto riguarda i requisiti della regolarità fiscale e contributiva, si raccomandano i concorrenti a verificare, prima di rendere le relative dichiarazioni, la propria situazione. Conformemente infatti alle più recenti pronunce giurisprudenziali, e sulla base di quanto previsto dall'art. 38 comma 2 come novellato dal DL 70/2011, in materia di DURC, alla stazione appaltante NON è riconosciuta nessuna discrezionalità in ordine alla valutazione dei debiti eventualmente esistenti (ammontare o altra caratteristica), con la naturale conseguenza che in caso di documento irregolare non si potrà che escludere il concorrente dalla graduatoria (leggere con attenzione il DM 24/10/2007 sui casi in cui gli istituti dichiareranno l'irregolarità della posizione del concorrente). Per quanto riguarda la regolarità fiscale, comporterà l'esclusione dalla procedura l'esistenza di debiti per un ammontare superiore a € 10.000,00.

Si vedano precisazioni al paragrafo "Verifica requisiti"

NOTA BENE: SITUAZIONE DI CONTROLLO (art. 38 comma 1 lett. m-quater e comma 2 del Codice dei Contratti)

Ai fini di quanto previsto dall'art. 38 comma 1 lett. m-quater) (art. 2 lett. q) del presente bando), il concorrente dovrà dichiarare:

- di non trovarsi in alcun situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano con il concorrente medesimo in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.

ART. 3) CAUZIONE PROVVISORIA pari al 2% dell'importo a base di gara e cioè € 59.430,26.= (diconsi euro cinquantanovemilaquattrocentotrenta/26).

Tale cauzione può essere prestata:

- versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale (c/o Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Agenzia di Quarrata, P.za Risorgimento, Quarrata) a favore della Stazione appaltante. In detta ipotesi la documentazione da produrre in sede di gara consiste nella ricevuta di versamento. La cauzione **dovrà essere corredata dall'impegno di un fideiussore** a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113, D. Lgs. 163/06 e s.m.i., a favore dell'amministrazione comunale qualora l'offerente risultasse affidatario.
- mediante fideiussione bancaria o assicurativa, oppure fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993 autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (in quest'ultimo caso si raccomanda l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione nell'atto di garanzia o in un suo allegato), dell'importo garantito sopra evidenziato avente validità temporale di almeno centottanta giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta.

E' da produrre dalla ditta offerente, **in ogni caso ed in qualunque forma venga presentata la cauzione provvisoria, l'impegno di un fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva nell'ipotesi di aggiudicazione**, che sarà equivalente al 10%, o superiore, dell'importo netto contrattuale. Per la determinazione della cauzione definitiva si applicherà quanto previsto all'art. 113 comma 1 del D. Lgs. 163/2006.

Le fidejussioni bancarie e polizze assicurative di cui sopra dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.M. n. 123 del 12 marzo 2004, e dovranno avere **una durata di almeno 180** (centottanta) **giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte**, e contenere **obbligatoriamente** la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, **la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile**, la loro operatività entro quindici (15) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, l'impegno a costituire la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione.

NOTA BENE

Gli schemi approvati con DM 123/2004 non prevedono **la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile**, con la necessità quindi di una loro integrazione. Si raccomandano le imprese a prestare particolare attenzione a tutte le clausole previste dall'art. 75 del Codice dei Contratti.

Determinerà l'esclusione l'assenza della cauzione a garanzia dell'offerta.

Non saranno in alcun caso accettati assegni bancari.

Nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà essere prodotto, in originale, il relativo atto rilasciato dall'istituto bancario o dalla compagnia di assicurazioni.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario (ivi compreso quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il mancato versamento delle spese contrattuali, la mancata presentazione non giustificata alla stipulazione del contratto, l'assenza dei requisiti dichiarati in sede di gara etc.) ed ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. A tal fine quindi la cauzione provvisoria, al pari di quella definitiva, dovrà coprire anche le ipotesi di avvalimento.

La presenza della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 consente che la cauzione provvisoria sia ridotta del 50%. A tal fine l'impresa dovrà presentare o dichiarazione sostitutiva inerente il possesso (vedere i diversi allegati predisposti), oppure originale o copia del certificato, oppure dovrà risultare dall'attestazione SOA, a pena di esclusione.

RTI o consorzio di concorrenti di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 34 del D. Lgs. 163/2006 da costituire: la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento (capogruppo e mandanti), mentre potrà essere sottoscritta dalla sola capogruppo in quanto l'intestazione a tutte le imprese del raggruppamento rende l'impegno assunto dal fideiussore riferibile a tutte le imprese.

N.B.: nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale, per poter usufruire della riduzione del 50%, stante la responsabilità solidale delle imprese, il certificato di qualità dovrà essere posseduto da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. Nel caso di raggruppamento di tipo verticale, essendo individuabile una responsabilità pro quota, potranno godere del beneficio solo le imprese certificate per la quota ad esse riferita (cfr. deliberazione AVCP 101/2007).

ART. 4) Le dichiarazioni di cui al precedente **articolo 2 lett. b), c) ed p)** devono essere rese, oltre che dal **legale rappresentante** sottoscrittore, **anche da tutti i soci** se trattasi di s.n.c., da tutti gli **accomandatari** se trattasi di s.a.s., da **tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza per ogni altro tipo di società, nonché da tutti i direttori tecnici, dal socio unico persona fisica, dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci.**

Al riguardo ciascun concorrente ha possibilità di scegliere tra 3 opzioni:

- ❖ dette dichiarazioni vengono rese, conformemente all'art. 47 del DPR 445/2000, direttamente dal legale rappresentante sottoscrittore anche per conto degli altri eventuali amministratori (cfr. in tal senso i vari fac simile);
- ❖ se il legale rappresentante dell'impresa concorrente non intende rendere le dichiarazioni di cui al precedente punto per tutti i soggetti obbligati, le predette dovranno essere rese singolarmente dai soggetti sopra individuati. A tal fine utilizzare l'allegato 6, allegando fotocopia del documento di identità a pena di esclusione;
- ❖ se non si intende procedere in uno dei modi sopra indicati, potranno essere presentati in sede di gara per tutti i soggetti obbligati i rispettivi certificati del casellario giudiziale purchè completi con le dichiarazioni circa le eventuali condanne per le quali vi sia il beneficio della non menzione (art. 38 comma 2 del Codice).

Si sottolinea che dette dichiarazioni/certificati, nella forma di una delle tre opzioni, è a pena di esclusione.

ART. 5) CONTRIBUTO AVCP - C.I.G. (Codice Identificativo Gara)

A pena di esclusione: condizione di ammissione alla presente procedura è quella di aver pagato, e di dimostrare tale avvenuto pagamento, del contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per i lotti di importo superiore ad € 150.000,00.=. Il contributo è così determinato:

C.I.G. 33857655A9 € 140,00

Detto versamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla deliberazione del 3 novembre 2010 emessa dall'Autorità e dalle Istruzioni operative in vigore dal 1° gennaio 2011, reperibili sul sito web dall'Autorità stessa (www.avcp.it).

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, il partecipante dovrà iscriversi on line al "Servizio di Riscossione" raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (www.avcp.it), sezione "Contributi in sede di gara" oppure sezione "Servizi". Dopo aver inserito il codice CIG, il sistema consentirà il pagamento:

- diretto mediante carta di credito (circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express); a riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione"

oppure

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te". Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

ART. 6) RTI/CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI (ex art. 34 comma 1 lett. d) ed e) D. Lgs. 163/2006) – allegati 3 e/o 3A

In caso di partecipazione alla procedura dei soggetti sopra indicati si ricorda:

- ❖ I requisiti generali devono essere posseduti singolarmente da tutte le imprese costituenti il raggruppamento/consorzio e dal consorzio in sé considerato-
- ❖ Per i requisiti speciali di cui all'art. 2 del presente disciplinare (attestazione SOA), si fa presente quanto segue:
 - Raggruppamento in forma orizzontale: Ai sensi dell'art. 92, comma 2, del DPR 207/2010, i requisiti richiesti per le imprese singole devono essere posseduti dalla capogruppo nella misura minima del 40%, la restante percentuale è

posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa capogruppo in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. Si fa presente che l'incremento di 1/5 dell'importo di classifica si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno 1/5 dell'importo dei lavori a base di gara (con esclusione della mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo).

- Raggruppamento in forma verticale: Ai sensi dell'art. 92, comma 3, del DPR 207/2010, i requisiti richiesti per le imprese singole devono essere posseduti dalla capogruppo con riferimento alla categoria prevalente e per il corrispondente importo, e dalle mandanti con riferimento alle categorie scorporabili e per i corrispondenti importi. I requisiti relativi alle opere scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla capogruppo con riferimento alle opere scorporabili o alla eccedenza nella categoria prevalente. Si fa presente che l'incremento di 1/5 dell'importo di classifica si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno 1/5 dell'importo dei lavori a base di gara.

- Raggruppamento in forma mista: è consentita la partecipazione anche a raggruppamenti misti.

- Consorzi: per i consorzi, i requisiti speciali devono essere posseduti dalle imprese consorziate esecutrici.

Per qualsiasi forma di raggruppamento prescelto, resta fermo in ogni caso la necessità, a pena di esclusione, di coprire l'intero importo.

Qualora partecipino alla gara **RTI/consorzi occasionali di concorrenti GIÀ formalmente costituiti** a pena di esclusione dovranno essere prodotti:

- gli atti attestanti la costituzione del raggruppamento suddetto (atto costitutivo), fermo restando che in tal caso l'offerta dovrà essere espressa dalla capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti; in caso di consorzio l'offerta dovrà essere firmata dal legale rappresentante del consorzio stesso; il consorzio dovrà presentare l'atto costitutivo e l'elenco delle imprese che fanno parte del consorzio;
- l'impresa capogruppo/consorzio dovrà presentare tutte le dichiarazioni e/o i documenti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5) (in caso di consorzio i requisiti speciali dovranno essere posseduti dalle consorziate con le modalità di cui sopra); cfr. **allegato 3**;
- le imprese mandanti/consorziate dovranno presentare le dichiarazioni relative all'art. 38 del Codice dei Contratti e le altre che sono indicate nel fac simile (allegato 3A predisposto dalla Stazione Appaltante) con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, nonché le dichiarazioni di cui all'art. 4 del presente disciplinare per i soggetti ivi indicati delle mandanti/consorziate (a pena di esclusione).

Qualora partecipino alla gara RTI/consorzi occasionali ancora NON costituiti, a pena di esclusione, dovranno essere prodotti:

- a) a pena di esclusione, dichiarazione contenente l'individuazione della Società Capogruppo e l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi formalmente in RTI/consorzio; la predetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le Società interessate; dichiarazione relativa alla quota di partecipazione/qualificazione al raggruppamento; se si utilizza il fac simile predisposto dall'amministrazione, dette dichiarazioni sono contenute **nell'allegato 3**;
- b) a pena di esclusione, l'istanza di ammissione alla gara nonché le dichiarazioni di cui all'art. 2 del presente disciplinare (**allegati 1 e 3**), deve essere presentata da ciascuna impresa facente parte del costituendo raggruppamento/consorzio;
- c) la cauzione deve essere intestata a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento/consorzio (si veda art. 3 del disciplinare);
- d) la dichiarazione di cui all'art. 4 del presente disciplinare deve essere presentata da tutti i soggetti elencati delle imprese facenti parte del raggruppamento/consorzio, se dette dichiarazioni non sono rese dai legali rappresentanti di ciascuna impresa;
- e) a pena di esclusione, le offerte tecniche ed economiche dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento;
- f) a pena di esclusione, il raggruppamento dovrà dimostrare l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 5).

NOTA BENE: Ai sensi dell'art. 37 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio ordinario, ovvero di partecipare in forma individuale quando abbia partecipato al medesimo l'associazione temporanea o il consorzio. L'inosservanza di tale regola comporterà l'esclusione dalla gara sia dell'RTI/consorzio che dell'impresa individuale.

NOTA BENE - Per RTI/Consorzi: Ai sensi dell'art. 37 comma 13 del Codice dei Contratti, dell'art. 92 comma 2 del DPR 207/2010, e conformemente alla prevalente giurisprudenza formatasi, si specifica che i concorrenti raggruppati dovranno rispettare il principio di corrispondenza sostanziale tra quote di qualificazione e quote di partecipazione, nonché tra quote di partecipazione e quote di esecuzione dei lavori: da ciò discende

l'obbligo per i concorrenti di indicare già in sede di gara la quota di partecipazione al raggruppamento, quote di partecipazione che non potranno mai, a pena di esclusione, essere superiori alle quote di qualificazione. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo sono tenuti ad eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Quindi, le percentuali che verranno indicate in sede di gara saranno vincolanti ed obbligatorie anche per la successiva formazione dell'RTI e per la successiva esecuzione del contratto. Si rinvia in ogni caso all'art. 37 del D. Lgs. 163/2006.

ART. 7) COOPTAZIONE

Ai sensi dell'art. 92 comma 5 del DPR 207/2010, il concorrente può associare un'impresa qualificata per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel presente bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime imprese non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori, e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. A tal fine si precisa che:

- la volontà di cooptare un'impresa deve risultare espressamente dagli atti (cfr. in tal senso l'allegato 1: la stazione appaltante riterrà sussistente la figura generale dell'RTI in mancanza di una tale indicazione);
- l'impresa cooptata dovrà in ogni caso essere in possesso dei requisiti generali (quindi dovrà rendere la relativa dichiarazione relativamente ai requisiti generali di cui all'art.38 del Codice dei Contratti; è possibile utilizzare il fac simile allegato 3A), mentre per i requisiti speciali vale quanto previsto dall'art. 92 comma 5 del DPR 207/2010.

ART. 8) GEIE (D. Lgs. 240 del 23.07.1991, art. 34 comma 1 lett. f) del D. Lgs. 163/2006)

In quanto applicabili, si rinvia a quanto previsto al punto precedente per i raggruppamenti di cui all'art. 37 del Codice dei Contratti.

ART. 9) CONSORZI STABILI (ex art. 34 comma 1 lettera c) del D. Lgs. 163/2006) – allegati 4 e/o 4A

I consorzi di cui sopra dovranno presentare tutta la documentazione di cui ai punti **1, 2, 3, 4 e 5** (a pena di esclusione) del presente disciplinare.

Inoltre si specifica che, conformemente ad una lettura sistematica, tesa a favorire la massima partecipazione, dell'art. 36 commi 2 e 5 del D. Lgs. 163/2006, come novellato dal D. Lgs. 152/2008 (cosiddetto III decreto correttivo), e stante quanto previsto dall'art. 94 comma 1 del DPR 207/2010, il consorzio stabile ha la possibilità:

- a) di eseguire i lavori con la propria struttura di impresa, senza quindi indicare nessuna impresa esecutrice, visto che il consorzio stabile si caratterizza proprio per la comune struttura di impresa (art. 36 comma 1 del Codice dei Contratti); in questo caso le singole imprese consorziate potranno partecipare alla medesima gara;
- b) di indicare un'impresa esecutrice: in questa ipotesi, solo ed esclusivamente all'impresa indicata quale esecutrice opererà il divieto di partecipare in forma singola alla medesima procedura di gara.

L'impresa esecutrice dovrà (a pena di esclusione) presentare le dichiarazioni relative all'art. 38 del Codice dei Contratti e le altre che sono indicate nel **fac simile (allegato 4A)** predisposto dalla Stazione Appaltante con fotocopia del documento di identità del sottoscrittore (a pena di esclusione).

A pena di esclusione, inoltre, i soggetti indicati all'art. 4) del presente disciplinare dovranno presentare le dichiarazioni ivi contenute secondo le modalità indicate, sempre che dette dichiarazioni non siano state rese dai rispettivi legali rappresentanti.

Per quanto riguarda quindi il possesso dei requisiti si specifica che:

- ❖ a pena di esclusione, i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio stabile in sé considerato e dall'eventuale impresa consorziata indicata quale esecutrice;
- ❖ a pena di esclusione, i requisiti speciali (attestazione SOA) devono essere posseduti dal consorzio in sé considerato. Ai sensi dell'art. 35 del Codice dei Contratti, i requisiti speciali richiesti (vedere art. 2 del presente disciplinare) devono essere posseduti dal consorzio stabile in sé considerato; in mancanza, lo stesso potrà avvalersi dei requisiti dei propri consorziati (si veda a tal fine l'art. 11 del presente disciplinare rubricato "avvalimento"), o di altra impresa.

NOTA BENE: Ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D. Lgs. 163/2006, l'impresa indicata quale esecutrice dei lavori NON potrà partecipare alla medesima procedura autonomamente né in raggruppamento con altro soggetto o in qualsiasi altra forma. La violazione di tale norma comporterà l'esclusione sia del consorzio che del/i singolo/i consorziato/i e l'applicazione dell'art. 353 del codice penale.

ART. 10) NORME PER CONSORZI FRA SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO (L. 422/1909), CONSORZI EX LEGE 1577/1947 E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE (ex art. 34 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 163/2006) – allegati 4 e/o 4A

I consorzi di cui sopra dovranno presentare tutta la documentazione di cui ai punti **1, 2, 3, 4 e 5** del presente disciplinare, ed indicare obbligatoriamente l'impresa esecutrice, a pena di esclusione.

L'impresa stessa dovrà (a pena di esclusione) presentare le dichiarazioni relative all'art. 38 del Codice dei Contratti e le altre che sono indicate nel **fac simile (allegato 4A)** predisposto dalla Stazione Appaltante con fotocopia del documento di identità del sottoscrittore (a pena di esclusione). E' possibile utilizzare l'allegato 4A. A pena di esclusione, inoltre, i soggetti indicati all'art. 4) del presente disciplinare dovranno presentare le dichiarazioni ivi contenute secondo le modalità indicate, sempre che dette dichiarazioni non siano state rese dai rispettivi legali rappresentanti.

Per quanto riguarda quindi il possesso dei requisiti si specifica che:

- ❖ a pena di esclusione, i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio in sé considerato e dall'impresa consorziata indicata quale esecutrice;
- ❖ a pena di esclusione, i requisiti speciali (attestazione SOA) devono essere posseduti dal consorzio in sé considerato. Si fa presente che, ai sensi dell'art. 35 del Codice dei Contratti, i requisiti speciali richiesti (vedere articolo 2 del presente disciplinare) devono essere posseduti dal consorzio in sé considerato; in mancanza, lo stesso potrà avvalersi dei requisiti dei propri consorziati (si veda a tal fine l'art. 11 del presente disciplinare rubricato "avvalimento"), o di altra impresa.

NOTA BENE: Ai sensi dell'art. 37 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 l'impresa indicata quale esecutrice dei lavori NON potrà partecipare alla medesima procedura autonomamente né in raggruppamento con altro soggetto o in qualsiasi altra forma. La violazione di tale norma comporterà l'esclusione sia del consorzio che del/i singolo/i consorziato/i e l'applicazione dell'art. 353 del codice penale.

DISPOSIZIONI COMUNI AI CONSORZI - NOTA BENE: Il consorzio ha la facoltà (consorzio stabile) / l'obbligo (consorzio ex art. 34 comma 1 lett. b del Codice) di indicare per quale consorziata partecipa, consorziata che sarà l'esecutrice dei lavori. Si specifica tuttavia che l'impresa consorziata esecutrice, a sua volta, **non** potrà indicare altra impresa esecutrice, altrimenti potendosi innescare un meccanismo di designazioni a catena destinato a beneficiare non (secondo la ratio legis) il concorrente e le imprese consorziate, ma anche soggetti terzi, non concorrenti direttamente alla gara, né designate dal concorrente. Deve, pertanto, escludersi che l'esecuzione delle opere oggetto di gara possa, dal soggetto designato dall'aggiudicatario, essere affidata, puramente e semplicemente, a terzi soggetti (potendosi configurare di fatto un'ipotesi di subappalto che non solo dovrebbe essere autorizzato dall'Amministrazione, ma che, soprattutto, dovrebbe rispondere ai requisiti di legge e, in particolare, all'art. 118 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163). Un'eventuale designazione a catena (o di terzo grado), di per sé non inficerà la partecipazione del concorrente, ma la designazione stessa è da ritenere non conforme a legge e quindi come non apposta.

ART. 11) AVVALIMENTO (ex art. 49 del D. Lgs. 163/2006) – allegato 5

E' consentito dimostrare il possesso dei soli requisiti speciali richiesti per la partecipazione ed esecuzione dei lavori anche mediante l'istituto dell'avvalimento. Quindi il concorrente potrà dimostrare il possesso dei requisiti avvalendosi della capacità di altri soggetti a prescindere dalla natura dei loro rapporti. In questo caso l'impresa concorrente dovrà dimostrare in sede di gara che disporrà effettivamente ed in modo irrevocabile fino alla scadenza dell'appalto di tale capacità. Il concorrente dovrà presentare, oltre alla documentazione di cui ai **punti 1, 2, 3, 4 e 5)** (a pena di esclusione) del presente disciplinare, anche:

- a pena di esclusione: una sua dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara con espressa indicazione dell'impresa ausiliaria; se si utilizza il fac simile predisposto dall'amministrazione, detta dichiarazione è contenuta nell'allegato 1 (da barrare);
- a pena di esclusione: una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore (a pena di esclusione) circa: **a)** il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; **b)** l'impegno, sia nei confronti dell'impresa concorrente che nei confronti dell'Amministrazione Comunale, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente l'impresa concorrente e l'attestazione SOA; **c)** attestazione che l'impresa ausiliaria non partecipa alla medesima gara in proprio o associata o consorziata con una delle imprese che partecipano alla gara; per le dichiarazioni di cui sopra si veda allegato 5;
- a pena di esclusione originale o copia autentica del contratto, o altro atto, con il quale l'impresa ausiliaria si impegna a mettere a disposizione i requisiti e le risorse necessarie per l'esecuzione dei lavori per l'intera durata dell'appalto. Ai sensi dell'art. 88 comma 1 del DPR 207/2010, dal contratto dovrà risultare in modo esplicito, compiuto ed esauriente l'oggetto del contratto, la durata, l'effettiva disponibilità di tutte le risorse economiche, strumentali, finanziarie e di tutte le capacità (intese non solo in senso strumentale ma anche di know how) necessarie per l'esecuzione dei lavori per l'intera durata dell'appalto, nonché qualsiasi altro elemento ritenuto utile. Il contratto in oggetto può avere la forma di scrittura privata, o atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al precedente punto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

In ordine a quanto previsto negli ultimi due paragrafi di cui sopra, si specifica che, data la complessità dell'opera e la rilevanza della medesima, la stazione appaltante punterà la sua attenzione non solo ad un avvalimento di tipo formale, ma andrà sul piano sostanziale a verificare i contenuti dell'avvalimento stesso. Considerato che l'attestazione SOA viene riconosciuta sulla base di una determinata capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, il soggetto dei cui requisiti ci si avvale (impresa ausiliaria) dovrà impegnarsi a garantire, in capo all'avvalentesi, lo sforzo economico-finanziario necessario per avviare e portare a termine l'esecuzione dell'appalto, nonché l'utilizzo dei tecnici, l'utilizzo di idoneo organico, l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui si necessita per l'esecuzione dell'appalto e di cui il concorrente è carente. Il concorrente alla gara deve pertanto dimostrare di disporre effettivamente dei requisiti speciali (attestazione SOA), di capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa del soggetto di cui intende avvalersi.

N.B.: in caso di avvalimento, l'impresa ausiliaria è responsabile in solido con l'impresa concorrente. Si ricorda che ai sensi dell'art. 49 comma 3 del Codice dei Contratti, in caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'art. 38 lett. h) nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente, escute la garanzia e trasmette gli atti all'Autorità di Vigilanza per le sanzioni di cui all'art. 6 comma 11 del D. Lgs. 163/2006.

N.B.: non è consentito che della medesima impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliare che l'impresa ausiliata. In tale ipotesi verranno immediatamente escluse entrambe le imprese.

N.B.: ai sensi dell'art. 49 comma 6, primo periodo, del Codice dei Contratti, il concorrente può avvalersi di un'impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.

N.B.: NON è consentito dimostrare il possesso dei requisiti generali attraverso l'istituto dell'avvalimento, a pena di esclusione.

BUSTA B – ELEMENTI QUALITATIVI

L'offerta progettuale di cui all'art. 4 del CSA dovrà essere chiusa in apposita busta controfirmata sui lembi di chiusura con l'indicazione "Busta B – Elementi Qualitativi".

All'offerta tecnica qualitativa verranno complessivamente attribuiti **45 punti**. Per il dettaglio dei criteri e delle modalità di calcolo si veda l'art. 4 del CSA. Resta inteso che all'offerta migliore verrà attribuito il punteggio massimo, mentre alle altre offerte il punteggio verrà determinato applicando le regole di cui al medesimo CSA.

Elemento n. 1) – Pregio Tecnico

Punteggio massimo assegnabile: punti 45

a) Per una più omogenea valutazione, le migliori in termini di voce di capitolato dovranno essere evidenziate in un quadro comparativo composto da 4 colonne: la prima contenente il numero della voce dell'elenco prezzi; la seconda con la voce di progetto; la terza con la voce proposta dall'Impresa o con la dizione "nessuna modifica proposta"; la quarta con la quantità dedotta dal computo metrico. In calce al quadro comparativo possono essere proposte dall'impresa, opere aggiuntive, forniture e migliorie a costo zero. Al fine di illustrare adeguatamente l'offerta tecnica, possono essere presentati disegni esplicativi delle singole lavorazioni e schede tecniche illustrative per forniture e i materiali.	35
b) Nell'ambito della valutazione di quanto offerto verrà attribuito un punteggio premiante per utilizzo di materiale eco-compatibile e a basso impatto nelle voci di progetto	10

Il punteggio verrà calcolato dalla Commissione di gara nel modo seguente. I fase: la commissione attribuirà un valore che va da 0 a 1 per indicare la valutazione/giudizio effettuata in ordine all'elemento preso in considerazione, valore che verrà poi moltiplicato per il fattore ponderale sopra richiamato:

ottimo	1
più che buono	0,85
buono	0,75
sufficiente	0,50
parzialmente sufficiente	0,25
insufficiente	0

Il punteggio provvisorio sarà dato quindi dalla sommatoria dei punteggi conseguiti dall'impresa per i singoli parametri di valutazione.

II fase: al concorrente che avrà ottenuto il punteggio provvisorio più alto, la Commissione attribuirà l'intero

punteggio disponibile per l'offerta tecnica (45 punti). Agli altri concorrenti il punteggio definitivo verrà attribuito proporzionalmente secondo la seguente formula:

$$X = (B * 45) / A$$

dove:

X = punteggio da attribuire all'offerta in esame

B = punteggio provvisorio attribuito all'offerta in esame

A = punteggio provvisorio più alto conseguito

Il concorrente dovrà contenere l'offerta tecnica sopra descritta in massimo 10 pagine in formato A4, carattere Times New Roman 12, interlinea 1,5, margini superiori e inferiori uguali a 4, sinistro 3 e destro 2.

Al fine di garantire parità di trattamento tra le imprese concorrenti, le offerte progettuali potranno essere confrontate con ognuna delle altre.

L'offerta progettuale sopra descritta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

In caso di RTI/consorzio occasionale ancora da costituire (art. 34 comma 1 lett. d) ed e) del Codice dei Contratti) **l'offerta progettuale dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese a pena di esclusione.**

BUSTA C – ELEMENTI QUANTITATIVI

Le offerte economiche e gli altri elementi quantitativi, il cui esame deve avvenire in seduta pubblica, dovranno essere chiuse in apposita busta controfirmata sui lembi di chiusura con l'indicazione "Busta C – Elementi Quantitativi".

L'offerta, redatta in bollo mediante l'apposizione di una marca da € 14,62, deve specificare:

- Elemento n. 2) – Piano di manutenzione post-collaudo, max punteggio attribuibile: punti 5.

Trattandosi di elemento di valutazione di natura quantitativa, il punteggio massimo verrà attribuito a chi avrà offerto il maggior numero di anni di manutenzione annuale delle opere eseguite dopo aver effettuato il collaudo per un massimo ammissibile di anni 4; agli altri concorrenti il punteggio verrà attribuito attraverso interpolazione lineare con applicazione della formula:

$$Punteggio = Punteggio\ max * offerta / offerta\ migliore$$

- Elemento n. 3 – Convenienza economica, max punteggio attribuibile: 30 punti

Trattandosi di elemento di valutazione di natura quantitativa, il punteggio massimo verrà attribuito a chi avrà offerto il prezzo più basso; agli altri concorrenti il punteggio verrà attribuito attraverso interpolazione lineare con applicazione della formula:

$$Punteggio = Offerta\ migliore * punteggio\ max / offerta$$

- Elemento n. 4 – Tempo di realizzazione dell'opera, max punteggio attribuibile 5 punti

Trattandosi di elemento di valutazione di natura quantitativa, il punteggio massimo verrà attribuito a chi avrà offerto il minor tempo per la realizzazione, espresso in giorni continuativi; agli altri concorrenti il punteggio verrà attribuito attraverso interpolazione lineare con applicazione della formula:

$$Punteggio = Punteggio\ max * offerta\ migliore / offerta$$

Il parametro base cui rapportare l'offerta migliorativa sono 950 giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna così come specificato all'art. 32 del CSA.

- Elemento n. 5 – Pagamenti in acconto, max punteggio attribuibile 5 punti

Trattandosi di elemento di valutazione di natura quantitativa, il punteggio massimo verrà attribuito a chi avrà offerto il migliore importo di pagamento per ogni stato di avanzamento (importo minimo per emissione dello stato di avanzamento); agli altri concorrenti il punteggio verrà attribuito attraverso interpolazione lineare con applicazione della formula:

$$Punteggio = Punteggio\ max * offerta / offerta\ migliore$$

La soglia sulla quale effettuare il rialzo è pari a €. 200.000,00.

- Elemento n. 6 – Sicurezza del cantiere, max punteggio attribuibile 10 punti

Trattandosi di elemento di valutazione di natura quantitativa, il punteggio massimo verrà attribuito a chi offrirà il maggior numero di ore di formazione/informazione sui rischi specifici delle procedure lavorative da correlare ad un programma di formazione (max ore 3h) con la verifica finale di apprendimento per ciascun lavoratore mediante test in forma scritta da presentare alla PA; agli altri concorrenti il punteggio verrà attribuito attraverso interpolazione lineare con applicazione della formula:

$$Punteggio = Punteggio\ max * offerta / offerta\ migliore$$

N.B: Conformemente ad una lettura sistematica **dell'art. 81 comma 3bis del D.Lgs. 163/2006** (comma aggiunto dall'art. 4 comma 2 lett. i – bis della legge 106/2011) compatibilmente con il criterio di aggiudicazione

prescelto, offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base di quanto altresì indicato dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nel documento "Prime Indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro", tesa a salvaguardare l'applicazione dell'articolo in un'ottica di coerenza giuridica e sistematica della normativa, nonché le finalità della novella legislativa, il concorrente dovrà indicare il costo del personale, ed in particolare:

- dovrà essere indicato l'incidenza delle spese relative al costo del personale da sostenere per la realizzazione del presente appalto, valutata sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, espressa in percentuale sul prezzo unitario offerto;
- numero delle persone che si intende dedicare all'appalto con indicazione del livello e del CCNL applicato, e del costo orario.

N.B.: L'offerta sopra descritta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. In caso di RTI/consorzio occasionale (art. 34 comma 1 lett. d) ed e) del Codice dei Contratti) ancora da costituire, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese partecipanti.

Si prenderà in considerazione fino al III decimale. In caso di discordanza tra quanto scritto in numeri e quanto scritto in lettere, prevale quanto scritto in lettere.

Si fa presente che gli elementi di valutazione dell'offerta di natura quantitativi, pur essendo inseriti insieme all'offerta economica, verranno computati insieme agli elementi qualitativi ai fini del calcolo dell'anomalia.

* * * * *

VALUTAZIONE ANOMALIA OFFERTA

Per l'anomalia delle offerte si applicherà l'art. 86, comma 2 del D. Lgs. 163/2006. Ai sensi dell'art. 121, comma 10 del DPR 207/2010, la valutazione dell'anomalia spetta al RUP. Si procederà quindi in questo modo: la commissione di gara, dopo l'apertura delle offerte economiche, stilerà una graduatoria di merito, sospenderà la seduta e invierà gli atti relativi al RUP. Il RUP procederà alla valutazione dell'anomalia secondo quanto previsto dagli artt. 87 e 88 del Codice dei Contratti e dal regolamento attuativo. Ai sensi dell'art. 88 comma 7 del Codice dei Contratti, stante l'urgenza di procedere alla conclusione del procedimento, il RUP potrà procedere contemporaneamente alla valutazione dell'anomalia delle migliori offerte (non oltre la quinta). Una volta terminata la fase di valutazione dell'anomalia, il RUP comunicherà le risultanze alla Commissione di Gara che, in seduta pubblica, procederà all'aggiudicazione provvisoria.

Se il RUP farà parte della Commissione di Gara, la valutazione dell'anomalia, sempre conformemente alla normativa di legge, verrà svolta dalla stessa Commissione di Gara (ex art. 13 comma 7 del regolamento comunale per la disciplina delle gare e dei contratti).

Il RUP e/o la Commissione di Gara si riservano la facoltà di convocare le imprese concorrenti anche per posta elettronica e/o attraverso un comunicato pubblicato sul profilo committente dell'Amministrazione Comunale.

Il RUP e/o la Commissione di Gara potranno eventualmente essere coadiuvati da apposito staff tecnico per la fase di verifica delle giustificazioni fermo restando che la valutazione delle offerte è di competenza esclusiva della Commissione stessa.

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA E VERIFICA REQUISITI

L'aggiudicazione sarà disposta in favore dell'impresa che avrà ottenuto il punteggio più alto applicando le regole di cui al CSA.

In seguito all'aggiudicazione provvisoria, si procederà alla verifica dei requisiti generali e speciali nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio, del II classificato e dei concorrenti sorteggiati al termine della fase di valutazione della documentazione amministrativa. L'aggiudicazione definitiva è infatti subordinata all'esito della verifica dei requisiti. In caso di mancato possesso dei requisiti generali, ovvero di mancato possesso dei requisiti speciali o di mancata dimostrazione degli stessi (ex art. 48 del codice di contratti), la stazione appaltante procederà:

- alla revoca dell'aggiudicazione a favore del concorrente;
- all'escussione della cauzione provvisoria;
- alla segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza (cfr. determinazione 1/2008 dell'AVCP);
- se del caso, alla segnalazione all'autorità giudiziaria.

La verifica di cui sopra potrà effettuarsi anche in pendenza della verifica dell'anomalia dell'offerta.

La Commissione di Gara si riserva il diritto di procedere anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione appaltante si riserva altresì a suo insindacabile giudizio di annullare o revocare la procedura di gara, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l'appalto, senza che si costituiscano diritti e risarcimenti di sorta a favore dei partecipanti.

In caso di parità di punteggio totale tra due o più concorrenti, verrà preferito il concorrente che abbia ottenuto il

punteggio più alto negli elementi descritti nella Busta B; a parità anche di questo punteggio, verrà preferito il concorrente che avrà presentato il prezzo più basso; in caso di parità anche di quest'ultimo elemento si procederà mediante sorteggio pubblico nella medesima seduta di gara.

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 11 comma 10, come novellato dal D. Lgs. 53/2010 (decreto attuativo della direttiva ricorsi), si procederà alla stipulazione del contratto non prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva a tutti i concorrenti, ivi compresi gli esclusi, (vedere successivo paragrafo "Direttiva Ricorsi. Elezione di domicilio") e non oltre 90 gg dalla medesima comunicazione.

Le spese contrattuali tutte saranno a carico dell'aggiudicatario, il quale dovrà presentare tutta la documentazione necessaria ai fini della stipulazione. Il contratto verrà stipulato nella forma di atto pubblico amministrativo. Le spese contrattuali possono essere quantificate in presunti € 6.100,00.

L'aggiudicatario verrà invitato a presentare tutta la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto (cauzione definitiva, dichiarazione di cui al D.P.C.M 11.05.1991 n. 187, polizze di cui all'art. 53 del CSA, polizza CAR con massimale corrispondente all'importo del contratto, etc.).

Si precisa che ai sensi dell'art. 6 comma 5 del vigente Regolamento comunale delle gare e dei contratti, l'appaltatore, con riferimento all'art. 15 del CSA a garanzia dell'esatto adempimento di quanto dichiarato relativamente all'elemento n. 2, dovrà presentare, prima della scadenza della cauzione definitiva presentata, una specifica fideiussione per un importo minimo pari a € 40.000,00 di durata pari al periodo di manutenzione. La mancata costituzione della cauzione aggiuntiva nei termini che verranno concessi dalla Stazione Appaltante e dell'importo richiesto, trattandosi di inadempimento contrattuale, potrà dar luogo all'escussione della cauzione definitiva ex art. 113 del Codice dei Contratti dell'importo ancora garantito.

Si specifica che la mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine perentorio eventualmente indicato, compresa la cauzione definitiva, comporterà la dichiarazione di decadenza dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione all'AVCP. Per la cauzione definitiva si applicherà l'art. 113 del Codice dei Contratti.

L'aggiudicazione si intende immediatamente vincolante per la Società aggiudicataria.

DIRETTIVA RICORSI. ELEZIONE DI DOMICILIO

Ai sensi del D.Lgs. 53/2010, decreto che ha recepito e dato attuazione alla cd. direttiva ricorsi (2007/66/CE), ciascun concorrente è obbligato ad eleggere domicilio per le comunicazioni relative all'esito della presente procedura. Ciò premesso, il concorrente dovrà indicare l'indirizzo presso il quale vorrà ricevere le comunicazioni relative alla gara esperita (se si utilizzano i fac simile della PA, detta elezione è già contenuta). Ai sensi dell'art.79 comma 5 – quinquies, il concorrente quindi dovrà indicare:

- il proprio indirizzo di PEC;
- il proprio indirizzo di posta elettronica;
- il numero di fax;
- la sede presso la quale eventualmente ricevere le comunicazioni per posta cartacea se diversa dalla sede legale.

Resta inteso che la stazione appaltante procederà ad effettuare le comunicazioni in merito all'aggiudicazione definitiva, alle esclusioni e tutte le altre comunicazioni previste al comma 5 del medesimo art. 79 del Codice dei Contratti, con le seguenti modalità:

- 1) in via principale verrà utilizzata la PEC, quindi la trasmissione con questa modalità escluderà da parte della stazione appaltante qualsiasi altra modalità alternativa di invio;
- 2) in via subordinata, e sempre che non sia stato indicato l'indirizzo di PEC, la trasmissione avverrà via fax al numero indicato;
- 3) solo in via residuale, e in mancanza dei riferimenti di cui ai precedenti punti 1 e 2, le comunicazioni di cui all'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 verranno effettuate tramite raccomandata A/R. In quest'ultimo caso, e solo in questo, verrà data comunicazione al concorrente dell'invio della documentazione relativa tramite posta elettronica.

La spedizione, a prescindere dal mezzo utilizzato, avverrà nel medesimo giorno per tutti i concorrenti.

In caso di RTI/consorzio di qualunque tipologia, l'elezione di domicilio e le comunicazioni ivi previste verranno effettuate unicamente nei confronti della capogruppo in caso di RTI, del consorzio in caso di consorzio di qualunque tipologia.

Resta inteso che tutte le notizie riguardanti lo svolgimento della gara, ivi compresa la graduatoria di aggiudicazione provvisoria, sarà disponibile sul sito internet alla pagina relativa alla presente procedura.

PROCEDURE DI RICORSO

Il concorrente potrà presentare ricorso: entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando di gara sulla GURI per clausole impeditive della partecipazione; entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione; contro gli atti della procedura di gara entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva (si veda paragrafo precedente) al Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze. Si fa presente che il ricorso giurisdizionale deve essere preceduto da un'informativa resa al RUP con la quale il concorrente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi (ex art. 243 bis del Codice dei Contratti).

DIRITTO DI ACCESSO

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 79 comma 5 quater del D.Lgs. 163/2006, 24 L. 241/90 ss.mm. e DPR 184/2006, nonché del D.Lgs. 196/2003, è consentito l'accesso agli atti entro 10 giorni dall'invio della comunicazione di aggiudicazione definitiva. Nella comunicazione di cui sopra la stazione appaltante dovrà indicare gli atti o i documenti per i quali l'accesso è vietato o differito. Considerando che la partecipazione ad una procedura aperta, e pubblica, implica necessariamente accettazione a che le informazioni riguardanti l'impresa e i soggetti dell'impresa siano visibili anche ad altri, sarà onere del concorrente indicare quali dati, e/o informazioni, e/o documenti, e/o giustificazioni e/o elementi tecnici presentati costituiscono segreto industriale o aziendale (tecnico e/o commerciale) per i quali non sia possibile consentire l'accesso. Ai sensi dell'art. 13 comma 5 lett. a) del Codice dei Contratti, occorre che il concorrente indichi con dichiarazione motivata e comprovata i dati sottratti dall'accesso. Quindi:

- è onere del concorrente indicare espressamente e puntualmente i documenti e/o i dati che si vuole sottrarre dall'accesso;
- è onere del concorrente motivare il perché si nega il consenso all'accesso (motivazione che non potrà essere generica, né superficiale);
- è onere del concorrente comprovare con adeguata documentazione quanto sostenuto sopra.

Trattandosi di una dichiarazione meramente eventuale, la cui assenza non pregiudica la partecipazione alla procedura di gara, i fac simile predisposti dalla stazione appaltante non contengono alcun cenno a questa dichiarazione. Sarà onere del concorrente allegare la dichiarazione unitamente ai documenti comprovanti i dati sottratti all'accesso.

Resta inteso che la mancata indicazione di alcunché, così come una motivazione generica o l'assenza di documentazione comprovante il rifiuto all'accesso, mancanze tali da non consentire alla Stazione Appaltante una valutazione seria degli interessi contrapposti in gioco, considerando che, in linea generale, il diritto di accesso prevale sul diritto alla riservatezza, tutto ciò legittimerà la PA a fornire al richiedente l'accesso ai dati.

NORME E AVVERTENZE

- a)** non saranno ammesse alla gara offerte condizionate, o espresse in modo indeterminato, o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, o offerte in aumento; non si farà luogo a miglioria, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta;
- b)** nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la documentazione dovrà recare a pena di esclusione la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa;
- c)** comporterà l'esclusione il mancato inserimento degli elementi valutativi, sia quantitativi che qualitativi, nei plichi come descritti nei relativi paragrafi, salvo l'ipotesi dell'unica offerta. Si specifica che la collazione degli elementi valutativi come descritti nei relativi paragrafi è prevista a garanzia dell'imparzialità delle valutazioni della Commissione di Gara e di tutta l'attività amministrativa: si raccomanda quindi il concorrente a prestare particolare attenzione alla formazione dei plichi ed in particolare a tenere ben separati gli elementi di natura qualitativa (soggetti a valutazione discrezionale della Commissione di gara in seduta riservata) dagli elementi quantitativi (soggetti a valutazione in seduta pubblica). Parimenti determinerà l'esclusione dalla gara il fatto che gli elementi qualitativi e gli elementi quantitativi non siano contenuti nelle apposite buste interne, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura per violazione del principio della segretezza delle offerte; si raccomanda di prestare la massima attenzione alla formazione dei plichi come richiesti dagli atti di gara;
- d)** non sarà compreso fra quelli ammessi a partecipare alla gara il plico che non risulti pervenuto all'ufficio protocollo entro la data stabilita, o sul quale non sia apposta la scritta relativa alla specificazione dell'oggetto della gara, o che non sia controfirmato sui lembi di chiusura, alla luce di quanto previsto dall'art. 46 comma 1bis del D.Lgs. 163/2006;
- e)** le dichiarazioni sostitutive, per poter essere ritenute valide, dovranno essere rese e sottoscritte dal soggetto dichiarante, sotto la sua personale responsabilità ed accompagnate da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. La produzione della fotocopia del documento di identità di chi firma è prevista a pena di esclusione dalla gara. In ossequio al rispetto del principio di semplificazione e di non aggravamento del procedimento amministrativo, è tuttavia sufficiente, nel caso in cui il sottoscrittore sia sempre la medesima

persona, l'allegazione anche di una sola fotocopia del documento di identità.

Si prega di porre particolare attenzione alle dichiarazioni che contengono **più opzioni** (da barrare e/o da selezionare): nel caso infatti che nessuna opzione venga barrata/selezionata, oppure in caso vengano barrate/selezionate più opzioni per la medesima dichiarazione, **la stessa si intenderà come NON apposta**, procedendo quindi all'esclusione dalla procedura a seconda del rilievo della predetta dichiarazione. Qualora ritenuto necessario, il concorrente potrà integrare i modelli con ulteriori dichiarazioni e/o documentazione;

f) nell'ipotesi in cui l'impresa abbia designato un procuratore a presentare e sottoscrivere l'offerta, a pena di esclusione, dovrà essere prodotta la relativa procura notarile (originale o copia autenticata), ovvero dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante con allegata fotocopia del documento di identità;

g) ai sensi dell'art. 240 del Codice dei Contratti, come novellato dal D.Lgs. 53/2010, in caso di riserve si procederà con l'accordo bonario; trattandosi di appalto inferiore a € 10 milioni, il RUP potrà decidere di non procedere alla nomina dell'apposita commissione;

h) l'impresa è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette, anche da parte di eventuali sub-appaltatori nei riguardi dei loro rispettivi dipendenti. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui sopra e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante;

i) in conformità a quanto disposto dall'art. 118, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 non è consentita la cessione, totale o parziale, ad altra impresa, del contratto d'appalto, salvo quanto disposto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006, in merito a fusioni, trasferimento e affitto di azienda;

l) NON saranno ammesse varianti se non quelle relative agli elementi oggetto di valutazione dell'offerta tecnica; l'impresa quindi verrà esclusa e dichiarata quindi l'inammissibilità dell'offerta laddove si apportino modifiche al CSA o agli altri elaborati;

m) la stazione appaltante o il Presidente della commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo;

n) per quanto non previsto negli atti di gara, si fa espresso richiamo a tutte le norme di legge e regolamentari vigenti in materia di appalti;

o) le prescrizioni contenute nel presente disciplinare annullano o modificano eventuali diverse prescrizioni contenute nel capitolato speciale;

p) in caso vi siano discordanze tra il contenuto dei documenti presentati, sarà ritenuto valido quello della documentazione recante la data più recente;

q) in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, l'amministrazione si avvarrà della facoltà di sostituzione prevista dall'art. 140 del D. Lgs. 163/2006.

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DELLE DITTE OFFERENTI SULLA NECESSITÀ DI ASSOLUTO E PUNTUALE RISPETTO DELLE FORMALITÀ RICHIESTE DAL PRESENTE DISCIPLINARE A PENA DI ESCLUSIONE.

Compete sempre ad ogni singola Impresa concorrente l'attenta verifica dello stato della documentazione prodotta in gara, adempimento che rientra nell'ordinaria diligenza. Il rimedio della possibilità di integrazione della documentazione, volto a far prevalere la sostanza sulla forma, per garantire il favor participationis, e quindi soddisfare l'interesse pubblico alla più ampia partecipazione alla procedura, può valere solo per consentire il chiarimento o il completamento del contenuto di documenti già presentati o, rispettivamente, non di per sé comprensibili (quindi esclusivamente per porre rimedio ad oggettive incertezze o equivoci generati dalla ambiguità o oscurità o contraddittorietà delle clausole del bando e relativi citati modelli, o comunque presenti nella normativa applicabile alla concreta fattispecie, oppure ancora per errori indotti dalla stazione appaltante, e ciò in sostanza senza ledere il principio della par condicio), non essendo mai utilizzabile per ammettere ex post la presentazione di una dichiarazione mancante, ovvero per vizi imputabili al singolo concorrente, su cui grava l'onere della c.d. partecipazione diligente.

VERIFICA REQUISITI

Si raccomandano le imprese a prestare particolare attenzione alle dichiarazioni ex art. 38 del Codice dei Contratti di cui all'art. 2 del presente disciplinare, e sul possesso dei requisiti speciali. L'Amministrazione Comunale infatti si riserva il diritto di procedere alla verifica dei requisiti, generali e speciali, dichiarati mediante la richiesta agli organi competenti: la mancanza dei requisiti prescritti comporterà l'esclusione dalla procedura di gara e dalla graduatoria, l'escussione della cauzione provvisoria, nonché la comunicazione all'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici ai sensi dell'art. 6 comma 11 del Codice dei Contratti con le modalità di cui alla Determinazione n. 1/2008 del 10 gennaio 2008, oltre alle eventuali conseguenze penali in caso di false dichiarazioni. Si specifica che l'art. 6 comma 11 recita testualmente: *"le stesse sanzioni (€ 25.822,00 oppure € 51.545,00) si applicano agli operatori economici che non ottemperino alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono*

dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti”.

La Stazione Appaltante procederà alla verifica dei requisiti generali e speciali al termine della procedura di gara (conformemente all'art. 38 della legge regionale n. 38/2007), eventualmente anche in pendenza della verifica dell'anomalia dell'offerta.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del Procedimento: arch. Paola Battaglieri;

Attività di supporto per la procedura di gara: dott.ssa Danila Bandaccari.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Decreto Legislativo 163/2006; DPR 207/2010; Legge 68/1999; Legge 575/1965; DM 24.10.2007 (in GU n. 279 del 30.11.2007), LRT 38/2007, etc.

Per eventuali informazioni:

- di ordine tecnico: Servizio Lavori Pubblici, geom. Massimo Valensise 0573/771117/110, mail to: m.valensise@comune.quarrata.pistoia.it;

- di ordine amministrativo: Servizio Affari Generali e Attività Negoziali sig.ra Barbara Magrini tel. 0573/771225, mail to: b.magrini@comune.quarrata.pistoia.it; sig.ra Manuela Bresci tel. 0573/771226, mail to: m.bresci@comune.quarrata.pistoia.it

Quarrata, lì 11/10/2011

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
e Attività Negoziali
F.to Dott.ssa Danila Bandaccari